

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito del comune di Garda.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 aprile 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera, più sotto specificata, sita nell'ambito del comune di Garda;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Garda;

Viste le opposizioni presentate dall'Associazione turistica « Pro Garda » e dalle Associazioni agricoltori e coltivatori diretti, contro la proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non prevede limitazioni ai sistemi di coltivazione vigenti nella zona nè significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, tutti i progetti di costruzioni che si intendono erigere nella zona stessa;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce per l'ampio anfiteatro costituito dalle colline che degradano dolcemente verso il lago, con la rocca di Garda, la punta di San Vigilio e con i grandi parchi lungo la riva, un pittoresco quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Garda, confinante a nord con il limite nord dei fogli catastali I, II, III, IV, V e VI della Sezione censuaria di Garda, con il torrente Gusa, con parte della strada comunale di San Bernardo, con la strada vicinale sotto le Crosette della Val Calè Viva, con il torrente Valle di Poiano; ad est con il torrente Gusa e con la strada vicinale delle acque; a sud con la strada vicinale della Costa e coi confini comunali di Bardolino; ad ovest con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1955

p. Il Ministro: JERVOLINO

#### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 23 aprile 1954

Il giorno 23 aprile 1954, alle ore 10, convocata con lettera raccomandata dal vice presidente, a nome del presidente, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(Omissis).

GARDA - *Vincolo d'insieme*. Il vincolo della zona di Garda era già stato deciso dalla Commissione nella seduta del 3 marzo 1953 senonchè alcuni ricorsi presentati e la pubblicazione eseguita da parte del Comune senza la affissione dello stralcio di verbale a corredo delle particelle catastali, ha fatto decidere il superiore Ministero a disporre il riesame del caso da parte della Commissione.

L'argomento viene posto in discussione dal presidente, anche se sono assenti il sindaco e i delegati delle associazioni interessate, peraltro regolarmente invitati con lettera raccomandata rispettivamente con protocollo nn. 1665, 1648, 1652, 1653, 1651, in data 19 aprile 1954.

La Commissione, esaminati i ricorsi, ritiene infondate le ragioni addotte e contrarie al vincolo per le seguenti controdeduzioni:

- 1) il vincolo non impedisce ma regola lo sviluppo di Garda, tutelandone eventualmente i valori paesistici;
- 2) il vincolo comprende delle zone coltivate, in quanto queste si trovano fra la stretta fascia costiera e il vicino monte che ad essa dolcemente declina;
- 3) essendo Garda al centro di un anfiteatro costituito dalle contigue colline, queste ultime fanno parte del complesso, così che inopportune costruzioni potrebbero danneggiare l'intero golfo.

E' proprio la particolare posizione di Garda infatti che costituisce il valore strettamente paesistico di questo capoluogo.

Alle estremità dell'ampio anfiteatro costituito dalle colline coltivate ad oliveto e che degrada dolcemente verso la riva del lago, completano il quadro, stupendo per colore, la rocca di Garda da un lato, arcigno masso terminante in un pianoro, meta di passeggiate e famoso per le sue leggende, e la punta di San Vigilio, famosa sede della villa Guarienti, la cui architettura magnifica e semplice, si unisce al verde dei cipressi del suo parco e all'oro della roccia, così da formare un unico complesso.

Lungo la riva i grandi parchi di ville, note per le loro ridenti linee architettoniche, che si succedono fino al capoluogo vero e proprio, la cui piazza prospiciente il lago è caratterizzata dalla massiccia mole del palazzo del Capitano.

Fanno degna cornice a tutto questo, gli oliveti.

Per queste ragioni la Commissione esprime all'unanimità parere contrario ai ricorsi e delibera la riconferma del vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, così come era stato approvato la volta precedente, secondo la delimitazione segnata in rosso sulla mappa allegata al presente verbale. I confini della zona tutelata sono definiti:

a nord con limite nord dei fogli catastali I, II, III, IV, V e VI della Sezione censuaria di Garda, con il torrente Gusa, con parte della strada comunale di San Bernardo, con la strada vicinale sotto le Crosette della Val Calè Viva e con il torrente Valle di Poiano;

a est con il torrente Gusa e con la strada vicinale delle Acque;

a sud con la strada vicinale della Costa e con i confini comunali di Bardolino;


a ovest con il lago di Garda.

(Omissis).

(1139)

COMUNE DI GARDA  
Delimitazione zona sottoposta  
alla tutela delle bellezze naturali

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI VERONA



Scala 1:25000



IL SOPRINTENDENTE  
(PIETRO GAZZOLA)

